

Publicato il 02/02/2017

N. 01731/2017 REG.PROV.COLL.
N. 10990/2015 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 10990 del 2015, proposto da:

[REDACTED]

[REDACTED] rappresentati e difesi dall'avvocato Domenico Naso
C.F. NSADNC65M03H501Z, con domicilio eletto presso il suo studio in
Roma, Salita San Nicola Da Tolentino, 1/B;

contro

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Ufficio Scolastico Provinciale di Roma, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

per l'annullamento

della nota del M.I.U.R. - Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio - Ufficio VI di cui al prot. n. 17826/2015 del 29.7.2015, recante l'Organico Licei Musicali - Assetto orario;

nonché di tutti gli altri atti indicati nel ricorso introduttivo.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Ufficio Scolastico Provinciale di Roma;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 ottobre 2016 la dott.ssa Maria Cristina Quiligotti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con il ricorso in trattazione i ricorrenti, docenti e genitori degli studenti del Liceo Musicale "G. Bruno" di Roma iscritti nell'anno scolastico 2015/2016, hanno impugnato la nota del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio - Ufficio VI - Scuola Secondaria A.T. per la Provincia di Roma di cui al prot. n. 17826/2015 del 29 luglio 2015, avente ad oggetto "Organico Licei Musicali - Assetto orario", nonché il provvedimento dell'U.S.R. Lazio n. 3748 luglio 2015, nella parte in cui, disciplinando le modalità di assegnazione delle ore sull'organico di fatto ha destinato al Liceo Musicale "Giordano Bruno" solo n. 2 ore settimanali da utilizzare per il I e per il II strumento.

Hanno dedotto, al riguardo, l'illegittimità degli atti impugnati per i seguenti motivi di censura:

- con particolare riferimento all'apprendimento delle tecniche di esecuzione ed interpretazione dello strumento, così come indicato nel piano dell'offerta formativa per l'a.s. 2015/2016 attuato in conformità al d.p.r. n. 89/2010, i genitori ricorrenti hanno confidato nel fatto che i propri figli avrebbero svolto n. 99 ore di esecuzione con gli strumenti musicali prescelti;
- con il provvedimento di cui al prot. n. 3748 luglio 2015 viene dato atto che la dotazione organica dei licei musicali assicura l'equità e imparzialità di trattamento dei licei di Roma e provincia e anche alle altre province della Regione Lazio e che, dei tre licei musicali funzionanti nella provincia di Roma, le ore di esecuzione e interpretazione concesse sono di 1 ora per il primo strumento più un'ora di ascolto e un'ora del secondo strumento per il biennio con conseguente decurtazione di un'ora del primo strumento;
- con il provvedimento di cui al prot. n. 3748 luglio 2015, anziché 99 ore di strumento (Esecuzione e Interpretazione), l'U.S.R. di Roma ha assegnato al Liceo Musicale Giordano Bruno solo n. 66 ore di strumento, cioè solo n. 2 ore settimanali da utilizzare per il I e per il II strumento;
- il contenuto del provvedimento impugnato introduce, in modo del tutto irragionevole e contraddittorio, un'evidente disparità di trattamento tra i licei musicali del Lazio, atteso che il liceo "Bragaglia" di Frosinone adotta il piano delle 99 ore e l'Ambito Territoriale di Frosinone non ha adottato alcun analogo provvedimento di riduzione delle ore di esecuzione di strumento musicale;
- il provvedimento impugnato ha determinato la non rispondenza delle disponibilità orarie con le ore stabilite dal D.P.R. n. 89/2010 sul Riordino dei Licei e l'allegato piano di studi previsto per il Liceo Musicale che prevede un tempo scuola dovuto, sia per la classe I, sia per la classe II, di n. 99 ore di lezione articolate sul primo strumento e sul secondo strumento;

- atteso che nel liceo musicale viene impartito l'insegnamento di due strumenti musicali, consegue che la suddivisione del monte di n. 99 ore all'interno dell'anno scolastico determina che in un anno scolastico debbano essere svolte n. 3 ore effettive di lezione di esecuzione di strumento musicale suddivise in n. 2 ore di esecuzione del primo strumento musicale e in n. 1 ora di esecuzione del secondo strumento musicale e, infatti, ciò trova conferma nell'organico che è stato assegnato al o Liceo nel precedente anno scolastico;
- il contenuto del provvedimento impugnato è privo di una concreta motivazione giuridica, come imposto dagli artt. 1 e 3 della legge n. 241/1990;
- la diminuzione delle ore di esecuzione del secondo strumento avrebbe dovuto essere comunicata in precedenza ai genitori degli alunni iscritti ed odierni ricorrenti, consentendo agli stessi di poter scegliere liberamente;
- è violato, altresì, il diritto dei docenti ricorrenti all'insegnamento;
- la riduzione ad un'ora a settimana di lezione con riferimento al primo strumento equivale ad una preparazione approssimativa, dilettantistica e ben lontana dal profilo professionalizzante richiesto dalle competenze in uscita dal Liceo per l'accesso al triennio di primo livello del Conservatorio;
- la seconda ora di lezione frontale è presente nei primi due anni e garantisce una preparazione di base solida e l'acquisizione di un metodo di studio efficace per il proseguimento dello studio dello strumento nel triennio.

Il M.I.U.R. si è costituito in giudizio in data 6.10.2015 con atto di mera forma. Con l'ordinanza collegiale n. 12147/2015 sono stati disposti incompetenti istruttori rimasti ineseguiti e con la successiva ordinanza cautelare n. 5501/2015 è stata accolta l'istanza di sospensione degli atti impugnati.

Alla pubblica udienza del 6.10.2016 il ricorso è stato trattenuto per la decisione alla presenza dei difensori delle parti come da separato verbale di causa.

Il ricorso è fondato e deve, pertanto, essere accolto sulla base delle seguenti considerazioni.

L'art. 7 del D.P.R. 15.3.2010, n. 89, avente a oggetto il “Regolamento recante revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.”, rubricato “Liceo musicale e coreutico”, dispone che “1. Il percorso del liceo musicale e coreutico, articolato nelle rispettive sezioni, è indirizzato all'apprendimento tecnico-pratico della musica e della danza e allo studio del loro ruolo nella storia e nella cultura. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le competenze necessarie per acquisire, anche attraverso specifiche attività funzionali, la padronanza dei linguaggi musicali e coreutici sotto gli aspetti della composizione, interpretazione, esecuzione e rappresentazione, maturando la necessaria prospettiva culturale, storica, estetica, teorica e tecnica. Assicura altresì la continuità dei percorsi formativi per gli studenti provenienti dai corsi ad indirizzo musicale di cui all'articolo 11, comma 9, della legge 3 maggio 1999, n. 124, fatto salvo quanto previsto dal comma 2.

2. L'iscrizione al percorso del liceo musicale e coreutico è subordinata al superamento di una prova preordinata alla verifica del possesso di specifiche competenze musicali o coreutiche.

3. L'orario annuale delle attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti è di 594 ore nel primo biennio, nel secondo biennio e nel quinto anno, corrispondenti a 18 ore medie settimanali. Al predetto orario si aggiungono, per ciascuna delle sezioni musicale e coreutica, 462 ore nel primo biennio, nel secondo biennio e nel quinto anno, corrispondenti a 14 ore medie settimanali.

4. Il piano degli studi del liceo musicale e coreutico e delle relative sezioni è definito dall'allegato E al presente regolamento.”.

Si rileva, in primo luogo, che la norma richiamata ribadisce espressamente che il liceo musicale è indirizzato all'apprendimento tecnico-pratico della musica.

Il richiamato allegato E, avente a oggetto il “Piano degli studi del Liceo Musicale e Coreutico”, poi, prevede, per il primo biennio della sezione musicale, il seguente orario annuale:

Esecuzione e interpretazione, n. 99 ore;

Teoria, analisi e composizione, n. 99 ore;

Storia della musica, n. 66 ore;

Laboratorio di musica d'insieme, n. 66 ore;

Tecnologie musicali, n. 66 ore.

Nel predetto allegato E è, inoltre, contenuto l'espresso richiamo, per tutti i predetti insegnamenti a eccezione di Storia della musica, alla circostanza che i predetti insegnamenti “sono disciplinati secondo quanto previsto dall'articolo 13 comma 8”, il quale comma richiamato prevede che “8. L'istituzione di sezioni di liceo musicale è subordinata in prima attuazione alla stipula di apposita convenzione con i conservatori di musica e gli istituti musicali pareggiati ai sensi dell'articolo 2, comma 8, lettera g), della legge 21 dicembre 1999, n. 508. La convenzione deve in ogni caso prevedere le modalità di organizzazione e svolgimento della didattica, nonché di certificazione delle competenze acquisite dagli studenti nelle discipline musicali previste nell'allegato E del presente regolamento.”.

Da quanto esposto emerge con evidenza che la normativa in materia è chiara, da un lato, nell'attribuire una priorità all'apprendimento tecnico-pratico della musica e, dall'altro, nell'individuazione del monte ore specifico per ciascun insegnamento della sezione musicale.

Con l'impugnata nota dell'URR Lazio del luglio 2015, invece, per l'insegnamento della materia Esecuzione e interpretazione sono state assegnate soltanto un'ora per il primo strumento e un'ora per il secondo strumento con l'espresso riconoscimento dell'intervenuta decurtazione di un'ora per il primo strumento, cui si va ad aggiungere un'ora di ascolto musicale. In sostanza un'ora di lezione frontale per il primo strumento musicale è stata sostituita con un'ora di ascolto e, tuttavia, la normativa in

materia non prevede alcuna ora di "ascolto" nella disciplina "Esecuzione e interpretazione" né evidentemente l'ascolto può essere ricondotto comunque all'esecuzione e all'interpretazione dello strumento musicale e, pertanto, sebbene l'ascolto rappresenti una parte della didattica all'interno del liceo musicale, lo stesso non può prevalere in termini di ore di insegnamento impartite ai discenti, rispetto alle attività tecnico-pratiche, che rappresentano, appunto, la finalità principale della predetta tipologia di liceo.

Peraltro la riduzione dell'orario di insegnamento frontale del primo strumento è stata dichiaratamente motivata da parte dell'amministrazione con le carenze della dotazione organica che, tuttavia, non costituisce una valida motivazione a supporto della scelta di non rispettare il piano di studi predisposto in sede normativa per la sezione musicale dei licei.

Il ricorso deve, pertanto, essere accolto siccome fondato nel merito e le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo che segue.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla i provvedimenti impugnati.

Condanna il M.I.U.R. al pagamento in favore dei ricorrenti in solido tra di loro delle spese del presente giudizio che si liquidano in complessivi euro 1.500,00, oltre IVA e CPA.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 ottobre 2016 con l'intervento dei magistrati:

Riccardo Savoia, Presidente

Maria Cristina Quiligotti, Consigliere, Estensore

Emanuela Loria, Consigliere

L'ESTENSORE
Maria Cristina Quiligotti

IL PRESIDENTE
Riccardo Savoia

IL SEGRETARIO